



## **DETERMINAZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: POLIZIA LOCALE**

REGISTRO DI SETTORE N. 1  
REGISTRO GENERALE N. 21  
IN DATA 13-01-2025

**Oggetto:** REVOCA DELLA DETERMINA R.G. 1735 DEL 24/07/2024 - STIPULAZIONE DI ACCORDO QUADRO PER 24 MESI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI COMO ED ATTIVITA' AD ESSO COLLEGATE.

### **IL DIRETTORE**

**Premesso** che con determina avente numero di registro generale 1735 del 24/07/2024 lo scrivente determinava di:

- affidare all'esterno il servizio notificazione a mezzo servizio postale (SMA) degli atti sanzionatori del Comando della Polizia Locale del Comune di Como ed attività ad esso collegate relativamente agli accertamenti su veicoli intestati a persone residenti in Italia;
- di stimare, ai sensi dell'art.14 comma 16 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito codice), ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalto di servizi, il valore massimo del contratto in €.12.120.090,00 (esclusa iva) con un importo superiore alla soglia comunitaria ex art.14, comma 1, lett. c), del Nuovo Codice degli Appalti;
- di stabilire, quale valore a base di gara, oggetto di ribasso percentuale, il costo del servizio di notificazione del singolo atto sanzionatorie pari a **€ 10,10**;
- di procedere alla scelta del contraente mediante l'indizione di una gara con procedura aperta ex art. 71 del Nuovo Codice degli Appalti per l'affidamento del servizio in oggetto mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro con unico fornitore individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice per la

durata di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi anni, dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, ovvero di durata inferiore nel caso l'importo contrattuale venisse raggiunto prima del termine;

- Di approvare i documenti di gara, progetto ex art. 41, capitolato speciale, schema accordo quadro, patto integrità, autodichiarazione Reg. UE 679/2016;
- Di dare atto che si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando, scegliendo contestualmente la forma della lettera commerciale per la stipulazione dei relativi contratti attuativi;
- Di impegnare € 800,00 a titolo di contributo ANAC

**Premesso altresì che:** che la procedura di affidamento di tale servizio assumeva il Codice Identificativo Gara: "CIG B30F4A5599";

**Preso atto** che, la Dirigente del Servizio Centrale Affidamenti e Contratti del Comune di Como, richiamata la determinazione di cui sopra, provvedeva con determinazione n. di Registro Generale 2121 del 17/09/2024, alla pubblicazione di tale procedura di gara sulla piattaforma telematica di eProcurement SINTEL con procedura Sintel Id 189629124;

**Preso atto altresì** che a seguito di tale determinazione si assolvevano altresì gli obblighi di legge ex art. 27 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, mediante pubblicazione della gara sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché sul sito istituzionale del Comune di Como; sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**Dato atto** che il Servizio SEND – Servizio Notifiche Digitali, che provvederà al recapito dei plichi con spedizione digitale e porta a porta, è in corso di attivazione da parte del Servizio Smart City del Comune di Como e ciò condizionerà l'attuale sistema di lavoro;

**Considerato che**

1. la procedura di completa adesione a tale servizio richiederà ulteriori tempistiche per l'inserimento di tale nuova modalità di gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori;
2. il servizio SEND verrà attivato per progressive fasce di invio incrementali, al fine di monitorare il corretto recapito di tutti i plichi gestiti dal Comando Polizia Locale, concernendo in fase di prima attuazione le sole violazioni inerenti al Codice della Strada e non tutte le altre normative di attinenza del Comando Polizia Locale, per le quali vengono elevate sanzioni amministrative;

**Considerato altresì che**

1. con delibera di giunta comunale 415 del 27.11.2024 sono stati nominati il responsabile del procedimento in fase istruttoria ex art. 6 della L. 241 del 07.08.1990 e della struttura di supporto per l'analisi della proposta di finanza di progetto riguardante la gestione della mobilità, della sicurezza stradale e cittadina (art. 174, art. 176 e segg. e art. 193 e segg. del d. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii);
2. il progetto tecnico prevede l'implementazione dei sistemi di controllo remoto del traffico, tra i quali l'installazione di diversi sistemi di rilevamento della velocità degli autoveicoli in transito, giusto il decreto di autorizzazione del Prefetto di Como del 23 agosto 2024, protocollo in uscita 62742;

**Lette** le richieste di chiarimenti da parte di alcuni operatori economici sulla piattaforma Sintel, attraverso l'apposito spazio dedicato alle domande, nonché tramite messaggi di posta elettronica certificata, si conveniva con la Dirigente del Servizio Centrale Affidamenti e Contratti del Comune di Como una sospensione del decorso dei termini per la presentazione delle offerte al fine di una puntuale rispondenza degli atti di gara alle mutate esigenze della stazione appaltante ed alle condizioni del mercato;

**Rilevato** che all'esito dell'analisi compiuta, in assenza di posizioni giuridiche acquisite e consolidate, stante il mutamento delle condizioni preliminari tenute presenti in fase di elaborazione del progetto di appalto e degli atti di gara derivati, il responsabile del procedimento deduceva l'opportunità di revocare la procedura in oggetto quale esercizio del potere di amministrazione attiva ed in una fase in cui non è prospettabile alcun affidamento del destinatario (cfr. Cons. St. Sezione V, 20 aprile 2012, n° 2338);

**Ritenuto** che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

**Dato atto che** per consolidata giurisprudenza, la revoca del bando di gara, intervenuta quando non è ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies legge n. 241/1990, in quanto tale ipotesi non rientra nell'ambito applicativo di tale norma che riguarda esclusivamente i provvedimenti ad effetti durevoli o i rapporti negoziali già sorti (in questo senso T.A.R., Napoli, sez. I, 1° settembre 2020, n. 3711; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 1° luglio 2020, n. 1176; T.A.R. Venezia, sez. I, 28 febbraio 2019, n. 248);

**Constatato** che questa Amministrazione può procedere alla revoca del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti senza l'inoltro di specifica comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 241, costituendo la suddetta revoca provvedimento conclusivo di un procedimento già avviato con l'inoltro della lettera d'invito ai concorrenti (ex multis, Consiglio di Stato, V, 9 novembre 2018, n° 6323; Consiglio di Stato, V, 20 agosto 2013, n° 4183; Consiglio di Stato, V, 18 luglio 2012, n° 4189, Consiglio di Stato, VI, 6 maggio 2013, n° 2418; Consiglio di Stato, IV, 12 gennaio 2016, n° 67);

**Richiamati:**

- L'art. 21 quinquies della L. 241/1990: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.*
- La sentenza Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4349: *“sulla legittimità della revoca degli atti di gara, qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico del ritiro “La p.a. ha il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara; in particolare, la revoca in autotutela degli atti di gara deve ritenersi legittima qualora la p.a. indichi le ragioni di interesse pubblico sottese all'atto di ritiro della gara: tali ragioni, ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sono infatti sottratte al sindacato giurisdizionale”*
- La sentenza Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2014 n. 2311 che statuisce che l'esercizio del potere di revoca *“esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente sindacabile nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità”.*
- La pronuncia del T.A.R. Catanzaro, sez. I, 12 novembre 2018, n. 1901: *“sino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale della Stazione Appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano*

*concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara”.*

- la Delibera ANAC N. 295 17 giugno 2024 secondo la quale “[Omissis.] occorre quindi ribadire il principio accolto dalla giurisprudenza per cui la potestà di autotutela consente alla stazione appaltante di porre nel nulla l'intera procedura di gara qualora tale scelta si renda necessaria o anche solo opportuna nell'interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente devono essere considerate recessive”.

**Vista:** la DGC n. 298 del 11.09.2024 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente con effetto dal 1° ottobre 2024:

**Atteso che** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/79 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**Dato atto che** per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/ 2013 (regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165);

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 78 del 25.09.2024, con il quale si è provveduto all'individuazione del Dirigente della Polizia Locale ed attribuito allo stesso il potere di assumere atti di gestione;

**Visti** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che demandano al Dirigente del settore la competenza ad impegnare e liquidare le spese preventivamente prenotate.

## DETERMINA

1. Di approvare le premesse, quale parte integrante della presente;
2. A fronte di quanto sopra esposto, di provvedere alla revoca della determinazione nr. 1735 del 24/07/2024 inerente alla procedura di gara finalizzata all'affidamento all'esterno del *“servizio notificazione a mezzo servizio postale (SMA) degli atti sanzionatori del Comando della Polizia Locale del Comune di Como ed attività ad esso collegate relativamente agli accertamenti su veicoli intestati a persone residenti in Italia”*;
3. Di revocare altresì l'approvazione degli allegati alla determinazione nr. 1735 del 24.07.2024;
4. Di mantenere invece l'impegno di € 800,00 assunto quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con numero 1398 del 27/07/2024 per la sua successiva liquidazione;
5. Di dare mandato al responsabile al procedimento di predisporre un nuovo bando in linea con le mutate condizioni richiamate in premessa ed aderenti, tra gli altri, ai principi di libera concorrenza, efficacia e di risultato;
6. Di inviare copia della presente al Servizio Centrale Affidamenti e Contratti del Comune di Como, affinché possa procedere agli adempimenti di competenza;
7. Di procedere alla pubblicazione della presente, affinché gli operatori economici interessati ne possano essere messi a conoscenza, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 33/2023 e nelle altre piattaforme previste dalle disposizioni di legge;

---

**Il Comandante**

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*